

all'incarico da affidare per la realizzazione di uno specifico obiettivo o progetto, il Dirigente della Struttura competente procede alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse presso l'Albo Pretorio del Comune;

- d) l'avviso con invito a presentare dichiarazione d'interesse per l'incarico, con allegato curriculum delle esperienze maturate ed i titoli professionali posseduti, deve riportare il contenuto del progetto od obiettivo, la finalità, la natura ed il contenuto dell'attività, la durata temporale, l'importo del compenso, il luogo di espletamento dell'attività;
- e) l'avviso deve rimanere in pubblicazione per un periodo non inferiore a 5 giorni;
- f) alla scadenza della pubblicazione vengono esaminati i curricula e le proposte pervenuti da parte di una commissione composta dal dirigente proponente o di un suo delegato e dal direttore del Settore Personale e Organizzazione o di un suo delegato;
- g) la Commissione definisce i criteri di comparazione per la valutazione dei curricula, sulla base dei principi indicati nel precedente art. 4 ed esprime un giudizio motivato sulla scelta del soggetto da incaricare.

Art. 5 Limite di spesa

1. Il limite complessivo annuo di spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento è quello risultante dal programma annuale sulle consulenze approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 6 Pubblicazione

1. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. I provvedimenti relativi al conferimento di incarichi, completi di indicazione di soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare da liquidare devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente.
3. In caso di omessa pubblicazione ai sensi del precedente comma 2, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Art. 7 Sanzioni

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 6, comma 3, l'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, L. 24.12.2007, n. 244

Appendice al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 1
Oggetto

N. 172 del 21/07/09
Il Segretario Generale

1. La presente normativa disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento da parte dell'Ente degli incarichi di studio, ricerca, consulenze, ovvero di collaborazioni a soggetti estranei all'amministrazione comunale, nonché i limiti di spesa annua complessiva per tali affidamenti.
2. Rientrano nella sfera disciplinata dalla presente regolamentazione gli incarichi a soggetti esterni che hanno come contenuto di attività, da svolgere per l'Ente, prestazioni o servizi che sostanziano studi, ricerche e consulenze per risolvere problemi di carattere tecnico-amministrativo specialistiche, rese attraverso forme di appalto di servizi o di contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, ed, altresì, collaborazioni che sono rese attraverso forme di contratti di lavoro autonomo o parasubordinato.
3. I contratti di lavoro parasubordinato sono le forme contrattuali di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa previsti dal combinato disposto dell'art. 7 comma 6 del D.Leg.vo n. 165/2001 e dall'art. 110 comma 6 del D.Leg.vo n. 267/2000, che hanno i caratteri distintivi, individuati dalla giurisprudenza, che sono indicati all'art. 2 del presente Regolamento.
4. Negli incarichi di cui ai commi precedenti rientrano quelli affidati a persone fisiche o giuridiche
5. La presente normativa non trova applicazione per gli incarichi di servizi e prestazioni da affidare a soggetti pubblici istituzionalmente competenti, di prestazioni di professioni intellettuali, ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, necessari per la progettazione e realizzazione delle opere e dei lavori pubblici e per l'assistenza e la difesa del Comune nelle sedi giurisdizionali, ovvero per prestazioni di natura a carattere igienico-sanitario a persone specializzate, e quelle prescritte obbligatoriamente in osservanza delle speciali leggi vigenti. Sono, inoltre, esclusi gli incarichi di servizi e prestazioni di natura occasionale, non ripetibili nell'anno, che presuppongono una durata temporale di attività o prestazioni limitata a 15 giornate, quali gli incarichi di relatore, di collaborazione a pubblicazioni, a manifestazioni ed eventi, ecc.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 6 quater D.Leg.vo n. 165/2001, in merito ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione per i quali, pertanto, non si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2

Limiti

1. Tutti gli incarichi disciplinati dalle presenti norme possono essere affidati solo ed esclusivamente previa dichiarazione del dirigente competente dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente
2. Gli incarichi di collaborazione possono essere assegnati a persone fisiche attraverso la forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) se sono qualificati, ai sensi dell'art. 409 n. 3, codice proc. civ. e dell'art. 7, comma 6, D. Leg.vo n. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 110, comma 6, D. Leg.vo n. 267/2000, dai seguenti requisiti:
 - a) assenza di rischio (responsabilità disciplinare e di risultato) nell'esercizio dell'attività promessa dal collaboratore;
 - b) continuità temporale, intesa come reiterazione non occasionale e giornaliera, nel corso del tempo, di prestazioni coordinate, all'interno delle strutture, in modo tale da determinare una connessione funzionale fra le attività esercitate dal collaboratore con quelle dell'apparato interno;
 - c) non assoggettamento gerarchico del collaboratore, che è vincolato alla sola osservanza del potere di direttiva per il coordinamento delle attività, in modo tale da assicurare autonomia di scelta sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni;
 - d) non obbligo di osservanza di orario di lavoro giornaliero;
 - e) attività da svolgere nell'ambito di un esplicito progetto-obiettivo dotato di una durata certa ed esplicita prorogabile, per motivi sopravvenuti, una sola volta e non è ripetibile;
 - f) prestazioni caratterizzate da un contenuto di alta qualificazione professionale, ai sensi di legge;
3. Gli incarichi di collaborazione possono essere assegnati a persone fisiche attraverso la forma del contratto di lavoro autonomo, parasubordinato di collaborazione occasionale, se sono qualificati, ai sensi dell'art. 7, comma 6 D. Leg.vo n. 165/2001, dai requisiti di cui al comma due lett. a), c), d), e), f).
4. Gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione che devono essere conclusi obbligatoriamente con una forma scritta che illustra le elaborazioni svolte, i risultati e le proposte, possono essere conferiti solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Leg.vo n. 267/2000, tenuto conto che gli atti di conferimento devono fare riferimento al programma medesimo.

Art. 3

Criteri

1. La scelta di affidare un incarico disciplinato dalla presente regolamentazione può essere legittimata unicamente a fronte di una esigenza di natura occasionale e temporanea.
2. L'individuazione dei soggetti ai quali possono essere affidati gli incarichi, si deve fondare sul presupposto, da esplicitare nei provvedimenti che approvano le varie forme contrattuali, di una verificata attinenza e coerenza sia dell'esperienza maturata e dei servizi in precedenza resi che dei titoli di professionalità posseduti, con la professionalità richiesta per l'assolvimento dell'incarico.
3. Negli incarichi di lavoro parasubordinato le prestazioni da svolgere debbono essere caratterizzate da un contenuto di alto livello di qualificazione professionale, ed i soggetti devono possedere una professionalità qualificata ai sensi dell'art. 7 comma 6 D. Leg.vo n. 165/2001 ed una comprovata esperienza specifica. Tali incarichi non sono utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture.
4. Nella scelta del soggetto debbono essere osservati i principi di trasparenza e buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 4

Modalità

1. Gli incarichi a soggetti esterni che hanno per oggetto prestazioni o servizi che sostanziano studi, ricerche e consulenze, resi attraverso contratti di appalto di servizi sono conferiti con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. E' possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico di consulenza quando l'elevata specializzazione delle competenze richieste rende infungibile la prestazione.
3. Gli incarichi a soggetti esterni che hanno per oggetto prestazioni o servizi che sostanziano studi, ricerche e consulenze e collaborazioni resi attraverso contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO.) sono conferiti con le seguenti modalità:
 - a) il conferimento dell'incarico deve essere effettuato mediante procedure comparative;
 - b) la procedura comparativa che non sostanzia una prova concorsuale, consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e valutazione dei curricula acquisiti dall'amministrazione per lo specifico obiettivo o progetto, sulla base di criteri predeterminati, con particolare riferimento alla qualificazione ed ai titoli professionali posseduti dai soggetti da comparare ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare;
 - c) se l'incarico da affidare non è compreso nel Programma di cui al precedente art. 2 comma 4 in quanto non si tratta di incarico di studio, di ricerca e di consulenza, con atto della Giunta deve essere approvato un indirizzo in ordine